



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Comune di Cuornè, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a. il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento

Articolo 3
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;

- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Per appalti di lavori, di servizi e di forniture ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento si intendono gli interventi definiti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'art. 3, comma 1, lettere nn), pp), ss) e tt).
3. Il presente regolamento non si applica:
- a lavori, servizi e o forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - a lavori di importo inferiore a € 40.000,00 affidati con procedure differenti dall'affidamento diretto che non abbiano alla base il progetto esecutivo e la cui regolarità non venga attestata da apposito certificato di regolare esecuzione.
 - a servizi e forniture per i quali non sia nominato un direttore all'esecuzione, distinto dal RUP
 - alle attività connesse alla predisposizione e modifica di strumenti urbanistici, nonché di progettazione di lavori servizi e forniture.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1) deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri soggetti della struttura in esame.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento

incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 6 *(Centrali di committenza)*

1. Nel caso in cui l'intervento si limiti alla sola procedura di appalto, in quanto trattasi di procedimenti di competenza dei comuni aderenti alla CUC, allo stesso è attribuito un incentivo in misura pari al 100% di quanto previsto dai singoli Enti per la fase "Predisposizione, controllo ed espletamento delle procedure di affidamento e contrattualizzazione", con decorrenza dal 01.01.2019, le somme dovute sono richieste agli enti interessati in sede di quantificazione e riparto spese.
2. La quota è assegnata dagli Enti aderenti su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono state trasferite alla Centrale stessa.

Articolo 7 *(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

Articolo 8 *(Costituzione del fondo)*

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascun lavoro, fornitura o servizio viene costituito il fondo in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara (comprensivi degli oneri per la sicurezza), così modulato:

TABELLA A) -LAVORIPUBBLICI

Importo posto a base di gara

fino a euro 1.000.000

oltre euro 1.000.000 fino a soglia comunitaria

oltre soglia comunitaria

Percentuale da applicare

2,0%

1,8%

1,2%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE**Percentuale da applicare****Importo posto a base di gara**

fino a soglia comunitaria

1,8%

oltre soglia comunitaria

1,6%

2. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
3. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
4. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
5. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 9*(Criteri di ripartizione del fondo)*

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
1. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla seguente tabella:

FUNZIONE AFFIDATA	% massima inderogabile
Programmazione della spesa per investimenti	3%
Verifica dei progetti	10%
Predisposizione, controllo ed espletamento delle procedure di affidamento e contrattualizzazione	24%
Responsabile del procedimento	30%
Direzione lavori o direzione all'esecuzione	24%
Collaudo tecnico, amministrativo, statico o verifica di conformità	9%

2. Il compenso al RUP e ai collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata all'esterno. Nel caso venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, detto compenso sarà ridotto in funzione del grado di delega e comunque con un minimo del 20%.

3. Nel caso in cui l'intervento si arresti al solo appalto e quindi non si proceda con la contrattualizzazione e l'esecuzione, verranno riconosciute tutte le attività svolte con esclusione della direzione lavori o direzione dell'esecuzione, del Collaudo amministrativo o verifica di conformità e del collaudo statico.

Articolo 10 *(Erogazione delle somme)*

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o del Responsabile competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3) del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2), l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. Nel caso di cui al comma 3), fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente o il responsabile competente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 11 *(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

1. Il Dirigente o il responsabile competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1), il responsabile del procedimento propone al dirigente o al responsabile competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
 - A. **Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:**
 - il Dirigente o il responsabile competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, ovvero atto analogo nelle forme di legge, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il Dirigente o il responsabile competente assume la determinazione di liquidazione.
 - B. **Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:**

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente o al responsabile competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente o il responsabile competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente o il responsabile competente assume la determinazione di liquidazione. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente o al responsabile competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente o il responsabile competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente o il responsabile competente assume la determinazione di liquidazione.

Articolo 12
(Disciplina transitoria)

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con deliberazione della G.C. n. 121 del 06/08/2003 e s.m. e i.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D. Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex. art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con deliberazione della G.C. n. 121 del 06/08/2003 e s.m. e i.
3. Il presente regolamento si applica, agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 13
(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con deliberazione della G.C. n. 121 del 06/08/2003 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.